

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 settembre 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese  
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento al fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85684200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 luglio 2003, n. 142.

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 535 del 20 giugno 2003 concernente «Reg. CE 528/99, Reg. CE 2136/02. Approvazione programma regionale per il miglioramento della qualità della produzione oleica ciclo produttiva 2003-2004» ..... Pag. 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 2003, n. 146.

Inserimento del territorio del Comune di Carbagnano nella II<sup>a</sup> Zona Omogenea Comunità Montana «Dei Civici». Inserimento del territorio del Comune di Minturno nella XVII<sup>a</sup> Zona Omogenea Comunità Montana «Monti Aurunci» ..... Pag. 7

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2003, n. 416.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale riguardante il Comune di Poggio Bustone, provincia di Rieti, per evento calamitoso. Distacco massi da costone roccioso ..... Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 455.

Legge regionale n. 51/94. Alta formazione di n. 5 giovani laureati del Kasova, Università della Tuscia di Viterbo, Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari. Euro 264.000,00, capitolo F13502, esercizio 2003 ..... Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2003, n. 554.

Criteri per l'assegnazione e l'apertura di sedi farmaceutiche decentrate (art. 5 legge 8 novembre 1991, n. 362) ..... Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 607.

Linee guida per l'attuazione del DPR 23 aprile 2001, n. 290 in materia di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari ..... Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 620.

Comune di Fondi (LT). Piano particolareggiato del centro storico (deliberazione del commissario ad acta 19 settembre 1996, n. 2). Legge regionale 36/87, art. 4 ..... Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 626.

Legge 2 dicembre 1998 n. 423 e delibera CIPR 5 novembre 1999. Approvazione del Piano Regionale per l'attuazione delle misure di riconversione varietale nel comparto agrumicolo ..... Pag. 45

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
CONSIGLIO REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

20 GIU. 2003

20 GIU. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Cialio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonio	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBLOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
GIARAMBILLETTO	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....COMISSIS

ASSENTI:

*Tutti presenti*

DELIBERAZIONE N.

*-554-*

OGGETTO: ~~.....~~ Criteri per l'assegnazione e l'apertura di sedi  
farmaceutiche decentrate (art. 5 legge 8 novembre 1991, n. 362)





# REGIONE LAZIO



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTO l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 che prescrive la revisione biennale della pianta organica delle farmacie;

VISTO l'art. 1 del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;

VISTO l'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 ai sensi del quale è attribuita alla Giunta regionale la competenza in ordine alla formazione e revisione della pianta organica delle farmacie;

VISTO l'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 che prevede una nuova determinazione delle circoscrizioni territoriali a seguito di insediamenti urbanistici che comportano mutamenti demografici e una diversa distribuzione della popolazione senza sostanziale mutamento degli abitanti a livello comunale;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante norme sul sistema organizzativo della Regione ed, in particolare, l'art. 4 che attribuisce ai dirigenti la competenza in ordine all'attività amministrativa e di gestione;

PRESO ATTO che in diversi comuni del Lazio sussiste la necessità di avvalersi delle citate disposizioni per garantire l'assistenza farmaceutica tenuto conto delle zone di nuovo sviluppo urbanistico;

CONSIDERATO che in sede di revisione della pianta organica delle farmacie la Giunta regionale, approvando le proposte presentate dai comuni, individua e delimita le nuove zone di recente espansione territoriale all'interno delle quali occorre assicurare l'assistenza farmaceutica;

RILEVATO che le zone carenti così individuate possono essere assegnate solo a seguito di trasferimento di sedi farmaceutiche presenti in zone di contrazione demografica a favore di altre zone in espansione del comune interessato ai provvedimenti;

RITENUTO indifferibile procedere all'individuazione di criteri e modalità di attuazione dei trasferimenti che consentano la massima trasparenza e la possibilità di individuare il soggetto interessato sulla base di elementi oggettivi e dati certi al fine di consentire con successivi provvedimenti dirigenziali di dare rapida attuazione all'assegnazione;

RITENUTO che il Direttore Regionale della Programmazione Sanitaria e tutela della salute proceda all'adozione dei relativi atti amministrativi avvalendosi di un'apposita commissione con il compito di formulare una graduatoria come individuato nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATA la necessità di individuare i requisiti che siano valutabili al fine dell'attribuzione del punteggio come da allegato B), parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATA la necessità di predisporre gli adempimenti in conformità alle disposizioni del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

RILEVATO che con nota n. 41938 del 9 settembre u.s. sono stati richiesti pareri e suggerimenti agli Ordini provinciali dei Farmacisti, al Comune di Roma, alla Federfarma e alla Farmacap in ordine ai criteri individuati dalla competente struttura dell'Assessorato alla Sanità;

RILEVATO, altresì, che con fax in data 28 novembre u.s. è stata inviata all'ANCI la richiesta di eventuali pareri e suggerimenti;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'ANCI medesimo con nota dell'11 dicembre u.s.;

PRESO ATTO delle indicazioni e delle proposte pervenute dal Comune di Roma, dagli Ordini dei Farmacisti di Roma e Latina e dalla Farmacap;

RITENUTO di poter proporre gli allegati A) e B) che fissano i criteri in argomento recependo anche le indicazioni di cui sopra;



# REGIONE LAZIO

all'unanimità

## DELIBERA

1) di procedere, come da motivazioni espresse in premessa, all'individuazione dei criteri e delle modalità per attivare le procedure dei trasferimenti di sedi farmaceutiche del Comune interessato a processi di trasformazione dell'assetto urbanistico, non legato ad incrementi complessivi della popolazione, per garantire l'assistenza farmaceutica in zone individuate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 come da allegato B) che forma parte integrante della presente deliberazione;

2) di demandare al Direttore <sup>DEL DIPARTIMENTO SOCIALE</sup> ~~Regionale della Programmazione sanitaria e tutela della salute~~ l'adozione dei provvedimenti amministrativi come da allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
II. SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



24 GIU. 2003



# REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 554  
20 GIU. 2003  
DEL .....

## ALLEGATO A) PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI DECENTRAMENTI

*Rea*  
DEL DIPARTIMENTO SOCIALE  
Il Direttore Regionale del Servizio Sanitario procederà all'adozione degli atti amministrativi per l'assegnazione delle sedi istituite per decentramento attraverso la predisposizione:

- 1) di un avviso pubblico per le sedi decentrate da assegnare, a domanda, a titolari di farmacia del comune interessato che saranno valutati e collocati in graduatoria in base ai punteggi attribuiti; l'avviso sarà indetto entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio della revisione della pianta organica delle farmacie qualora nella nuova pianta organica siano previste sedi da assegnare per decentramento;

L'avviso di cui sopra dovrà riportare:

- a) l'elenco delle sedi soggette ad assegnazione per trasferimento;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande nelle quali, in ogni caso il candidato deve indicare, pena l'esclusione, i requisiti posseduti;
- c) i criteri che verranno adottati nonché i punteggi relativi ai fini dell'attuazione del decentramento;
- d) il termine perentorio entro il quale il candidato, oltimamente collocato in graduatoria, dovrà indicare la sede scelta e l'accettazione formale del trasferimento;
- e) l'avvertenza che decorso senza riscontro il termine di cui sopra il candidato verrà dichiarato rinunciataro e si procederà secondo l'ordine di graduatoria;
- f) il termine perentorio entro il quale deve essere indicato il locale, sede dell'esercizio farmaceutico;
- g) il fac-simile di domanda contenente l'indicazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio di tutti gli elementi valutabili.

- 2) la nomina di una commissione per la valutazione dei titoli dei farmacisti interessati al trasferimento di sede per la valutazione dei titoli, l'attribuzione dei relativi punteggi secondo un procedimento matematico che preveda l'attribuzione del punteggio massimo per ogni singola voce a chi avrà il requisito maggiore e agli altri, a scalfare, tanti punti in meno secondo un calcolo proporzionale;

La commissione sarà composta da:

- un Dirigente designato dal Direttore regionale del S.S.R. che la presiede,
- un titolare di farmacia, designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio,
- un farmacista dipendente della Regione,
- un funzionario della carriera direttiva della Regione in qualità di segretario.


I compiti della commissione sono:

- accertare il possesso dei requisiti;
- assegnare per ogni elemento valido i rispettivi punteggi;
- redigere la graduatoria, in ordine decrescente, in base ai punteggi ottenuti.

3) Ai componenti della commissione di cui trattasi è riconosciuto un compenso pari a quello fissato per le commissioni esaminatrici dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 211 dell'11 febbraio 1998.

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Direttore regionale.

*Rea*



*NS*



554  
DEL 20 GIU. 2003

## Allegato B)

Le sedi farmaceutiche istituite per decentramento verranno assegnate a titolari di sede farmaceutica del Comune - che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti - sulla base di una graduatoria formulata da un'apposita commissione.

La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 125 punti così ripartito:

- minor fatturato della farmacia calcolato sulla media degli ultimi tre anni: massimo 50 punti, di cui 25 per il fatturato rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale e 25 per il rimanente fatturato;
- maggior rapporto farmacie/abitanti nella zona di competenza: massimo 30 punti, valutando a scalare dallo standard previsto;
- sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo, con esclusione dello sfratto per morosità, con provvedimento di autorizzazione all'esecuzione del medesimo di cui all'art. 35 della legge 235/50 rilasciato dal Sindaco anteriormente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda: 30 punti;
- maggior numero di anni di esercizio della farmacia: massimo 15 punti;
- titolo di preferenza, in caso di parità di punteggio, sarà costituito dalla minore distanza dalla farmacia più vicina.

La commissione, accertato il possesso dei requisiti sopra indicati, assegna per ogni candidato i relativi punteggi e li colloca in graduatoria in ordine decrescente.

L'assegnazione delle sedi individuate per trasferimento segue la procedura di seguito descritta:

- entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della graduatoria dei titolari che hanno partecipato all'avviso per l'assegnazione di sedi soggette a trasferimento l'Assessorato procede all'assegnazione delle sedi medesime, demandando al Sindaco, quale autorità competente ai sensi della L.r. n. 52/80, l'esecuzione del provvedimento;
- l'apertura della farmacia trasferita per decentramento deve essere effettuata entro un anno dalla formale accettazione;
- l'assegnatario può chiedere all'Assessorato alla Sanità della Regione, con istanza documentata, la proroga di tale termine, in presenza delle seguenti condizioni:
  - Area della sede sprovvista di edifici con appropriata destinazione d'uso;
  - Locali temporaneamente non idonei o in corso di ristrutturazione;
  - Sussistenza di cause ostative, oggettivamente documentate, di natura urbanistica o logistica.

La Regione, accertata la sussistenza di una o più condizioni sopra richiamate, può autorizzare la proroga per un periodo massimo di un anno, inviando copia dell'autorizzazione al Sindaco.

Nel caso in cui una o più zone farmaceutiche, soggette a trasferimento, non vengano assegnate, saranno iscritte nel successivo bando di concorso.

La regione, nel corso della revisione della pianta organica successiva, provvederà alla ripartizione alle farmacie limitrofe del territorio della sede decentrata.

In fase di prima applicazione, in considerazione che non si procede al decentramento da molti anni, saranno ritenute valide le domande già pervenute, ed ai richiedenti sarà chiesta la produzione - ad integrazione delle domande stesse - della documentazione e/o dichiarazione sostitutiva degli elementi utili all'acquisizione del punteggio.